



**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO ALTERNATIVO CHIUSO
RISERVATO A CLIENTI PROFESSIONALI
"SCUDO ARTE MODERNA"**

(istituito ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 della Repubblica di San Marino e del Regolamento n. 2006-03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino)

Il presente regolamento di gestione del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato a clienti professionali gestito da Scudo Investimenti SG è stato approvato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data 02/09/2010.

Avvertenza: il provvedimento di approvazione non comporta alcun giudizio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sull'opportunità dell'investimento.

Settembre 2010

AVVERTENZE GENERALI

Il presente regolamento di gestione si compone di 3 parti:

- a) SCHEDA IDENTIFICATIVA
- b) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- c) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

La sottoscrizione e partecipazione ai fondi comuni di investimento di cui al presente regolamento è riservata esclusivamente a clienti professionali, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del Regolamento 2006-03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Le quote dei presenti fondi comuni di investimento non possono essere oggetto di offerta al pubblico.

Successivamente alla sottoscrizione, il trasferimento delle quote dei fondi comuni di investimento di cui al presente regolamento è efficace nei confronti della Società di gestione soltanto se è stato a questa notificato nelle forme previste e sempre che il cessionario sia un soggetto che rientra nel novero dei clienti professionali.

Ai sensi della normativa sammarinese, i fondi comuni di investimento riservati a clienti professionali hanno la facoltà di perseguire una politica di investimento in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca Centrale; inoltre, se istituiti come "fondi alternativi" possono derogare anche ai divieti di carattere generale e alle "altre regole prudenziali" fissate dalla Banca Centrale. Pertanto, le regole di frazionamento e contenimento del rischio e le altre regole prudenziali alle quali il gestore si deve attenere sono stabilite dal presente regolamento di gestione.

La vendita delle quote dei fondi comuni di investimento di cui al presente regolamento è autorizzata, nei limiti sopra indicati, dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Tale autorizzazione è valida esclusivamente nello Stato della Repubblica di San Marino. L'offerta, acquisto, vendita o detenzione delle quote in uno Stato diverso dalla Repubblica di San Marino è condizionata al rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento giuridico di quello Stato.

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SG	4
PARTE A) SCHEDA IDENTIFICATIVA	5
PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	6
1. Caratteristiche del Fondo	6
1.1) Ammontare del Fondo	6
1.2) Tipologia del fondo	6
1.3) Durata del Fondo	6
1.4) Finalità del Fondo.....	6
1.5) Investitori del Fondo	7
1.6) Politiche d'Investimento	7
1.7) Ricorso all'indebitamento	8
2. Regime delle spese e determinazione del compenso della società di gestione	8
2.1) Spese a carico del Fondo.....	8
2.2) Proventi dalla gestione dei beni del Fondo.....	9
2.3) Spese a carico della SG.....	9
2.4) Spese a carico dei singoli sottoscrittori.....	9
2.5) Altre spese a carico dei sottoscrittori	9
PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.....	10
1. Partecipazione al Fondo	10
1.1) Modalità di collocamento delle Quote del Fondo	10
1.2) Sottoscrizione delle Quote del Fondo.....	10
1.3) Modalità di sottoscrizione delle Quote del Fondo.....	10
1.4) Mezzi di pagamento.....	10
1.5) Obiettivo di collocamento	11
1.6) Richiamo degli impegni.....	11
1.7) Conferma della sottoscrizione e del versamento	11
1.8) Emissioni successive di quote del Fondo	12
1.9) Rimborsi anticipati delle quote del Fondo.....	12
2. Quote e certificati di partecipazione.....	13
2.1) Valore nominale.....	13
2.2) Certificati.....	14
3. Esperti indipendenti	14
4. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti	15
4.1) Consiglio di Amministrazione.....	15
4.2) Comitato di investimento	15
5. Valutazione delle quote del Fondo	15
5.1) Valore del Fondo	15
5.2) Criteri di valutazione	16
5.3) Calcolo e comunicazione del valore unitario delle quote.....	16
5.4) Sospensione e rinvio della comunicazione del valore della quota	16
6. Liquidazione/rimborso delle quote del Fondo	16
6.1) Liquidazione delle quote del Fondo.....	16
6.2) Rimborso delle quote del Fondo.....	17
7. Modifiche del regolamento	17
7.1) Modifiche rese necessarie da variazioni delle disposizioni di legge	17
7.2) Modifiche regolamentari rilevanti e sostituzione della SG	18
8. Foro competente.....	18

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SG

SOCIETA' DI GESTIONE (SG):

Scudo Investimenti SG S.p.A.
Via 3 Settembre n. 99,
47891 Dogana
Repubblica di San Marino

Soci con partecipazione superiore al 20%

Banca Partner S.p.A.
San Marino Investimenti S.A.

Consiglio di amministrazione:

Petroni Giorgio (Presidente - Consigliere Indipendente)
Guidi Daniele
Buonfrate Eugenio

Collegio Sindacale:

Angelini Marino (Presidente)
Albertini Massimo
Bugli Paride

Direttori generali:

Alemanno Carla (Condirettore)
Fabiani Mario (Condirettore)

SOCIETA' DI REVISIONE:

Solution s.r.l.
Via XXVIII Luglio, n. 212
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

PARTE A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione del fondo	Tipologia	Durata prevista	Investimento minimo	Grado di Rischio attribuito dal gestore
Scudo Arte Moderna	Fondo alternativo chiuso riservato a clienti professionali	31.12.2020	25.000,00 Euro	alto 
Società di gestione (SG)	Scudo Investimenti SG S.p.A., con sede legale nella Repubblica di San Marino, Dogana, Via 3 Settembre n. 99, iscritta nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero 65.			
Banca Depositaria	<p>Banca Depositaria del Fondo indicato nella presente scheda è Banca Partner S.p.A. (www.bancapartner.sm), con sede legale nella Repubblica di San Marino, Dogana, Via 3 settembre n. 99, iscritta nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero 25. La Banca Depositaria detiene una partecipazione del 50% nel capitale della Società di Gestione.</p> <p>Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai fondi nonché quelle di rimborso delle quote sono svolte presso l'Ufficio Servizi Amministrativi della Banca Depositaria. Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale dei fondi sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria e della SG.</p> <p>Nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento della Banca Centrale n. 2006-03, gli strumenti finanziari del Fondo potranno essere sub-depositati presso: BSI Luxembourg S.A. Avenue Marie Thérèse nr. 6 – L 2132 Luxembourg, e presso UBS SA., Europastrasse, nr. 1 – 8098 Zurigo – Svizzera, ed in tutti gli organismi sammarinesi, italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari."</p> <p>Gli altri beni di pertinenza del Fondo saranno materialmente custoditi presso: Istituto di vigilanza – Security Patrol Srl – Strada delle Serriole 88 – 47894 Chiesanuova–Gualdicciolo (RSM), COE SM 05407.</p> <p>La SG potrà, previa informativa alla Banca Depositaria, esporre i beni oggetto del fondo in musei pubblici, gallerie d'arte private, mostre, altri eventi culturali, nonché aste pubbliche e private.</p>			
Soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote	Per il Fondo indicato nella presente scheda la Banca Depositaria è incaricata di calcolare il valore delle quote.			
Caratteristiche delle quote e pubblicazione del loro valore	<p>Per il Fondo indicato nella presente scheda il valore delle quote, espresso in Euro, è determinato con cadenza semestrale l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento, ed è pubblicato, con indicazione della data di riferimento (coincidente con l'ultimo giorno lavorativo di ciascun semestre solare), il giorno lavorativo seguente su uno o più quotidiani sammarinesi e comunque sul sito internet della SG – www.scudoinvestimenti.sm -. Sui medesimi sono pubblicati gli avvisi delle modifiche al regolamento di gestione del Fondo.</p> <p>Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valutazione, effettuata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, delle attività che lo compongono – senza includere tra le attività medesime i versamenti non ancora richiamati – al netto delle eventuali passività. Le attività e le passività del Fondo saranno valutate applicando i criteri definiti nell'Allegato H al Regolamento n. 2006-03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. La determinazione del valore di ogni oggetto o opera d'arte inclusa nel patrimonio del Fondo è affidata ad esperti indipendenti.</p> <p>I versamenti relativi alle quote sottoscritte possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di un impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SG in base alle esigenze di investimento del Fondo medesimo. Il valore unitario iniziale delle quote è pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).</p>			
Parametro di riferimento (benchmark)	Per il Fondo disciplinato nel presente Regolamento non è previsto <i>benchmark</i> .			

PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Caratteristiche del Fondo

1.1) Ammontare del Fondo

L'ammontare iniziale del Fondo sarà pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), fatto salvo quanto previsto all'art. 1.5) della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO. Ciascuna quota ha valore nominale pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

1.2) Tipologia del fondo

Il Fondo è un fondo comune di investimento in oggetti e opere d'arte, di tipo chiuso alternativo riservato a clienti professionali, così come definito dal regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino n. 2006-03.

Il Fondo adotta la forma chiusa. Il rimborso delle quote ai Partecipanti potrà avvenire alla scadenza del Fondo nonché alle scadenze predeterminate di cui all'art. 1.9) della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO del presente Regolamento e, comunque, non oltre la scadenza della proroga eventualmente concessa di cui all'articolo 1.3), comma 2, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 1.9).

Il Fondo è di tipo alternativo in quanto è consentito al gestore di derogare a tutti i limiti e divieti che il predetto Regolamento n. 2006-03 impone alle altre tipologia di Fondi comuni.

Il Fondo è riservato a clienti professionali in quanto, per le particolari caratteristiche prescelte dal gestore, la sottoscrizione delle quote è ammessa soltanto ai soggetti compresi nella definizione di "Clienti Professionali" stabilita dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino n. 2006-03, ovvero:

- 1) soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservate ai sensi del Titolo II della LISF;
- 2) soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato di origine le attività svolte dai soggetti di cui al precedente punto 1);
- 3) società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 4) società che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:
 - ✓ totale dell'attivo di bilancio superiore a venti milioni di euro,
 - ✓ fatturato superiore a quaranta milioni di euro,
 - ✓ patrimonio netto superiore a due milioni di euro;
- 5) Stati, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali;
- 6) persone fisiche che chiedono espressamente di essere considerate clienti professionali accettando espressamente il minor livello di eterotutela connesso a tale qualificazione, a condizione che documentino almeno una delle seguenti circostanze:
 - ✓ possedere liquidità e strumenti finanziari liberamente disponibili per un ammontare complessivo superiore a cinquecentomila euro,
 - ✓ avere una specifica competenza in materia di mercati e strumenti finanziari maturata attraverso esperienza professionale, didattica, operativa di almeno un anno;
- 7) le persone giuridiche che chiedono espressamente di essere considerate clienti professionali, a condizione che il loro rappresentante legale rientri nella categoria di cui al precedente punto 6).

1.3) Durata del Fondo

La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata ai sensi dell'art. 6.1 della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, in 10 (dieci) anni con scadenza al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avviene la chiusura delle sottoscrizioni, come indicato all'art. 1.2) della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

La SG, ha la facoltà di richiedere alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino un periodo di proroga della durata del Fondo non superiore a 2 anni, qualora tale ulteriore periodo sia necessario per completare lo smobilizzo degli investimenti (di seguito "Periodo di Grazia")

1.4) Finalità del Fondo

La finalità principale del Fondo è l'investimento in oggetti e opere d'arte moderna e contemporanea (opere d'arte, quadri su tela o qualsiasi altro supporto eseguiti con qualsiasi tecnica, sia unici che multipli, sculture eseguite in qualsiasi materiale sia pezzi unici o multipli), con l'obiettivo di ottenere a lungo termine una costante rivalutazione del patrimonio artistico oggetto del Fondo, nonché un incremento costante del valore del capitale del Fondo attraverso la promozione degli oggetti e opere d'arte derivante dall'esposizione di queste ultime, anche finalizzata alla vendita, presso musei pubblici e privati, gallerie d'arte pubbliche e private, fiere, mostre, altri eventi culturali, nonché aste pubbliche e trattative private.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente del presente articolo ed al successivo articolo 1.5 del presente capo, la SG ha la facoltà di detenere parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e strumenti finanziari di natura monetaria, ed obbligazionaria con alta liquidità e con basso rischio di credito, con scadenze che non superano i 12 mesi.

Per sua natura il Fondo chiuso è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 1.9).

I rischi connessi all'investimento nelle quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle stesse. Tali variazioni risentono principalmente del deprezzamento dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo.

1.5) Investitori del Fondo

Sono considerati investitori del Fondo (di seguito "Investitori" o "Sottoscrittori") i Sottoscrittori di Quote (di seguito "Quote").

Le Quote sono riservate esclusivamente a clienti professionali, come definiti all'articolo 1, lettera f) del Regolamento n.2006-03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Ciascun Investitore assume l'impegno a sottoscrivere Quote per almeno Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Ciascun investitore, anche per il tramite di investitori istituzionali incaricati del collocamento, non potrà sottoscrivere un numero di quote superiore al 15% del totale delle quote emesse.

Il Fondo non accetterà nuove sottoscrizioni, in deroga a quanto previsto nel successivo articolo 1.8) "Emissioni successive di quote del Fondo" - PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, al raggiungimento di 50 milioni di euro di massa gestita oppure al raggiungimento di un numero di sottoscrittori pari a 100.

1.6) Politiche d'Investimento

1.6.1. Conformemente alle finalità del fondo, è perseguita una politica di investimento focalizzata prevalentemente sui seguenti criteri:

Orizzonte temporale dell'investitore: l'investimento è caratterizzato da un orizzonte temporale di medio - lungo periodo (10 anni).

Grado di rischio del Fondo: I fondi "alternativi" che investono in Opere d'Arte hanno un grado di rischio alto.



Obiettivi di investimento:

Il patrimonio è investito in oggetti e opere d'arte (quadri su tela o qualsiasi altro supporto eseguiti con qualsiasi tecnica, sia unici che multipli, sculture eseguite in qualsiasi materiale sia pezzi unici o multipli). La struttura del fondo è costituita per un massimo dell'80% del totale delle attività del Fondo da Opere d'Arte di Artisti dell'Arte Moderna e Contemporanea, dai primi del '900 ad oggi, con la possibilità di inserire sia Artisti italiani che stranieri, già presenti sul mercato nazionale ed internazionale. Nell'ambito di tale percentuale una parte del capitale, fino ad un massimo del 10%, sarà investito in Opere d'Arte di Artisti emergenti sia nazionali che internazionali. La parte restante, e per un minimo del 20% del totale delle attività del Fondo, è detenuta in disponibilità liquide o investita in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria con alta liquidità e con basso rischio di credito, con scadenze che non superano i 12 mesi.

Il Fondo adotterà strategie di investimento atte a diversificare i propri impieghi, immettendo nel portafoglio prevalentemente Opere d'Arte di importanti Artisti.

Aree geografiche di investimento:

Le aree geografiche di investimento e di vendita comprendono l'intero quadrante mondiale, poiché in tutti i paesi, an-

che in quelli in via di sviluppo, il settore del mercato dedicato alle Opere d'Arte è in continuo incremento.

1.6.2. Il Fondo è del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

1.6.3. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

1.7) Ricorso all'indebitamento

Nella gestione del Fondo la Società di Gestione ha la facoltà di assumere prestiti anche per effettuare investimenti per perseguire le finalità del fondo, con le modalità consentite dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sino alla soglia massima del 30% del valore totale delle attività del Fondo.

2. Regime delle spese e determinazione del compenso della società di gestione

2.1) Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono:

- a) Compensi spettante alla Società di Gestione:
Commissione di gestione: La provvigione di gestione, corrisposta in rate semestrali, a favore della Società di Gestione è pari al 4,00% su base annua del valore complessivo delle attività del Fondo, come risultante dal rendiconto annuale o dalla relazione semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate rispetto al valore di acquisizione degli oggetti e delle Opere d'Arte.
- b) Compenso spettante alla Banca Depositaria
Il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto è pari allo 0,50% (su base annua) del valore complessivo netto del Fondo quale risulta in occasione della determinazione semestrale del valore della quota. Il compenso, calcolato e prelevato semestralmente dalle disponibilità del Fondo, è pertanto pari allo 0,25% del valore complessivo netto semestrale del Fondo, ed è corrisposto, con valuta primo giorno lavorativo del semestre successivo a quello di calcolo, a partire dalla prima valutazione semestrale successiva alla data di partenza del Fondo.
- c) Oneri per la costituzione del Fondo
Gli eventuali oneri sostenuti per la costituzione del Fondo ivi compresi quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi per l'avvio del Fondo, nei limiti dell'1% dell'ammontare sottoscritto.
- d) Oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo
Gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ivi compresi quelli di intermediazione o relativi a prestazioni professionali rese da terzi in occasione dell'acquisizione e/o della dismissione di attività, nonché gli eventuali diritti di seguito e/o qualsivoglia diritto di autore.
- e) Compenso spettante all'esperto indipendente o agli esperti indipendenti
Il compenso spettante all'esperto indipendente o agli esperti indipendenti per la valutazione delle opere d'arte e le attività connesse o associate a tale valutazione. Tale compenso è definito, previo accordo con gli Esperti Indipendenti stessi, dal Consiglio di Amministrazione della società. Il compenso deve essere in ogni caso commisurato alle attività svolte, all'impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico.
Gli oneri accessori e tutte le spese di gestione, manutenzione e/o valorizzazione (quali, a titolo indicativo, quelle per il restauro delle opere d'arte) dei beni facenti parte del patrimonio del Fondo, al netto degli oneri e delle spese eventualmente rimborsate.
- f) Le spese relative alla custodia materiale dei beni mobili diversi dagli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo
- g) Le spese relative al trasporto dei beni mobili diversi dagli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo
- h) Le spese per l'allestimento o la partecipazione a mostre presso gallerie d'arte sia private che pubbliche, musei pubblici o privati, eventi culturali, fiere, aste pubbliche.
- i) Premi per polizza assicurative

Sono a carico del Fondo i premi per le polizze assicurative a copertura di rischi connessi, a qualsiasi titolo, agli oggetti e opere d'arte del Fondo, ai diritti di godimento sugli stessi, ai contratti di locazione, nonché a copertura di tutte le spese legali e giudiziarie inerenti le attività del Fondo.

- j) Le spese di comunicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti periodici destinati ai Sottoscrittori, esclusi gli oneri attinenti alla propaganda o alla pubblicità o comunque al collocamento delle Quote.
- k) Le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge, delle disposizioni di vigilanza ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SG.
- l) Le spese di revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti del Fondo ivi compreso quello finale di liquidazione.
- m) Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo.
- n) Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.
- o) Gli oneri fiscali diretti ed indiretti di pertinenza del Fondo.
- p) Il contributo di vigilanza che la SG è tenuta a versare annualmente per il Fondo.

Il pagamento delle commissioni e delle spese è disposto dalla SG mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo.

2.2) Proventi dalla gestione dei beni del Fondo

Sono a favore del Fondo tutti i redditi derivanti dalla gestione dei beni del Fondo.

2.3) Spese a carico della SG

Sono a carico della SG:

- a) le spese di funzionamento e di amministrazione della stessa;
- b) le spese connesse con la commercializzazione del Fondo e con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti;
- c) tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti ovvero non siano a questi inerenti.

2.4) Spese a carico dei singoli sottoscrittori

A fronte di ogni sottoscrizione, la SG ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata sull'ammontare lordo della somma investita pari all'1%. Sono a carico dei singoli Sottoscrittori i costi per l'emissione dei certificati e la spedizione dei medesimi al domicilio degli Investitori, nonché le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e per l'incasso relativo al rimborso delle Quote.

La SG ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel regolamento.

Ai dipendenti in servizio e in quiescenza del gruppo e degli altri enti collocatori in fase di collocamento verrà applicata l'agevolazione, in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione nella misura del 100%.

Agli operatori qualificati, previa definizione di apposita convenzione, la SG può concedere agevolazioni in forma di retrocessione della provvigione di sottoscrizione fino al 100% ed agevolazioni della provvigione di gestione prevista fino al 50%.

2.5) Altre spese a carico dei sottoscrittori

Tutti gli oneri non specificatamente indicati sono a carico dei sottoscrittori.

PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Partecipazione al Fondo

1.1) Modalità di collocamento delle Quote del Fondo

Le Quote del Fondo sono collocate mediante un'offerta riservata unicamente ai soggetti di cui all'art. 1 lettera f) del Regolamento 2006-03.

Le quote potranno essere sottoscritte nell'ambito di più fasi di sottoscrizione.

Il collocamento delle Quote del Fondo avviene in modo diretto da parte della SG e per il tramite di altri soggetti incaricati del collocamento.

1.2) Sottoscrizione delle Quote del Fondo

La partecipazione al Fondo, riservata a clienti professionali, si realizza mediante sottoscrizione di Quote.

L'importo minimo per la prima sottoscrizione o di acquisto a qualsiasi titolo di Quote è pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

La SG comunica alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino l'apertura del periodo di sottoscrizione. Salvo il limite massimo di 24 mesi dall'approvazione del Regolamento, sono previste due fasi di sottoscrizione:

1. Primo Closing: questa fase termina al raggiungimento di un importo di sottoscrizioni di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) e, comunque, entro sei mesi dalla comunicazione alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
2. Secondo Closing: questa fase si attiva – su delibera del Consiglio di Amministrazione della SG - soltanto se nella fase di Primo Closing non è stato raggiunto l'importo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) e termina comunque decorsi 24 mesi dall'approvazione del Regolamento.

La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti nell'ambito della sottoscrizione.

1.3) Modalità di sottoscrizione delle Quote del Fondo

La sottoscrizione delle quote di partecipazione viene effettuata, da parte del Sottoscrittore, tramite compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SG ed indirizzato alla stessa contenente tra l'altro l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (comunque in possesso di requisiti di cui all'articolo 1.2 , Parte B del presente Regolamento), del domicilio presso il quale effettuare le comunicazioni, della data di sottoscrizione, dell'importo sottoscritto, del mezzo di pagamento da utilizzarsi nonché l'impegno irrevocabile a versare l'importo dovuto fino al termine di richiamo degli impegni conformemente a quanto stabilito al successivo art. 1.6.

Non saranno accettate richieste di adesione incomplete, alterate o non conformi a quanto previsto dal presente regolamento e/o da applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La domanda di sottoscrizione viene inoltrata direttamente alla SG o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. I collocatori si impegnano a inoltrare alla SG le domande di sottoscrizione entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della domanda e comunque entro il giorno di chiusura del relativo semestre.

1.4) Mezzi di pagamento

Il versamento del corrispettivo in favore del Fondo è effettuato mediante bonifico bancario, in favore della SG, rubrica "Scudo Arte Moderna" presso la Banca Depositaria.

I giorni di valuta sono quelli indicati dalla banca ordinante.

1.5) Obiettivi di collocamento relativi alla fase di avvio del Fondo

Le sottoscrizioni diventeranno definitive e vincolanti al raggiungimento dell'ammontare di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) nella fase di Primo Closing.

Decorso il termine per il Primo Closing, qualora il Consiglio di Amministrazione della SG decida di attivare la fase di Secondo Closing di cui al precedente art. 1.2, se al termine del relativo periodo il Fondo è stato sottoscritto per un ammontare inferiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) ma superiore o pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), la SG procede al ridimensionamento del Fondo, dandone comunicazione alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Entro i quindici giorni lavorativi successivi la SG comunica ai Sottoscrittori a mezzo lettera raccomandata A.R. l'intervenuto ridimensionamento.

Decorso il termine del Secondo Closing delle Quote di cui al precedente art. 1.2, se il Fondo risulta sottoscritto per un ammontare inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) (mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento) la SG ne dà comunicazione ai Sottoscrittori ed alla Banca Centrale Della Repubblica di San Marino in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge e regolamenti, dichiara decadute le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e libera gli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione.

Decorso il termine per il Secondo Closing delle Quote di cui al precedente art. 1.2, se il Fondo risulta sottoscritto per un ammontare superiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), la SG, dandone comunicazione alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, può procedere ad adeguare il Fondo. Entro 15 giorni lavorativi successivi la SG informa i Sottoscrittori a mezzo lettera raccomandata A.R. dell'avvenuto adeguamento del Fondo.

1.6) Richiamo degli impegni

Il periodo di richiamo degli impegni decorre dalla data di chiusura del Primo Closing o, se del caso, dalla chiusura del Secondo Closing di cui al precedente art. 1.2, oppure dalla data di ultimazione delle operazioni di cui al precedente art. 1.5.

I Sottoscrittori potranno versare gli importi relativi alle Quote sottoscritte in più soluzioni, dietro richiesta della SG, sulla base delle esigenze di investimento del Fondo. A tal fine i Sottoscrittori si impegnano ad effettuare i versamenti relativi alle Quote sottoscritte entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della SG, che dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A.R. Resta comunque salva la facoltà della SG di stabilire, all'interno della lettera raccomandata trasmessa ai Sottoscrittori, un termine per l'effettuazione dei versamenti superiore a venti giorni lavorativi.

Il primo richiamo degli impegni verrà fatto dalla SG il giorno di inizio del periodo di cui al comma 1 del presente articolo. In occasione del primo richiamo gli Investitori si impegnano a versare un importo minimo del 5% dell'ammontare sottoscritto.

Il richiamo degli impegni relativi alle Quote sottoscritte dovrà essere completato entro il termine di 3 mesi dal giorno di inizio del periodo di cui al presente articolo comma 1.

In caso di mancato pagamento delle Quote sottoscritte, le somme già versate dall'Investitore si intendono acquisite al Fondo a titolo definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno da parte della SG. Il valore nominale del Fondo sarà conseguentemente ridotto dell'importo sottoscritto dall'Investitore inadempiente e le relative Quote saranno annullate.

1.7) Conferma della sottoscrizione e del versamento

La SG provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione da attribuire ad ogni sottoscrittore, dividendo l'importo del versamento, al netto di eventuali oneri e spese, per il valore unitario nominale di ciascuna Quota.

Entro 15 giorni lavorativi dall'inizio del periodo di cui al precedente articolo 1.6 comma 1, la SG provvede ad inviare al Sottosrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell'avvenuto investi-

mento. Tale conferma indica:

- la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione;
- l'importo sottoscritto;
- i costi eventualmente a carico del Sottoscrittore;
- il numero delle quote attribuite;
- il valore unitario al quale sono state sottoscritte le quote;
- la data cui il valore unitario si riferisce.

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dei mezzi di pagamento, la SG provvede ad inviare al Sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell'avvenuto versamento con l'indicazione della valuta riconosciuta.

1.8) Emissioni successive di quote del Fondo

Il Fondo accetta nuove sottoscrizioni, attuate mediante successive emissioni di quote, in seguito alla regolare chiusura delle precedenti emissioni e al completo richiamo dei relativi impegni.

Salvo quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, le disposizioni che disciplinano la prima emissione si applicano anche alle emissioni successive.

Le emissioni successive alla prima avranno luogo con frequenza semestrale, fino alla scadenza del settimo anno dalla data del primo rendiconto annuale.

L'apertura delle sottoscrizioni è decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione della SG nella quale è stabilito:

- a. l'ammontare complessivo della nuova emissione;
- b. la data e la durata del periodo di riapertura delle sottoscrizioni, che non potrà comunque essere superiore a quattro mesi, salva la facoltà della SG di chiudere anticipatamente il termine per la sottoscrizione;
- c. il termine, dalla scadenza del periodo di riapertura, entro il quale devono essere richiamati gli impegni, il cui versamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta da parte della SG.

Il Consiglio di Amministrazione della SG informa tempestivamente della propria deliberazione:

- ✓ la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- ✓ il mercato mediante avviso contenente almeno l'ammontare che il Fondo intende raccogliere, nonché le modalità e i soggetti incaricati del collocamento.

In sede di emissioni successive alla prima, il valore di riferimento per le sottoscrizioni sarà costituito dal valore unitario della quota calcolato in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento risultante dal rendiconto semestrale o annuale successivo e più prossimo rispetto alla ricezione delle nuove sottoscrizioni.

1.9) Rimborsi anticipati delle quote del Fondo

1) Il partecipante può richiedere il rimborso anticipato di tutte o parte delle quote del Fondo possedute, nel rispetto dei termini e delle modalità di seguito descritte. Le operazioni di rimborso anticipato di quote ai partecipanti avverranno con la medesima frequenza e in coincidenza delle emissioni di quote del Fondo successive alla prima, a partire però dal secondo esercizio di gestione del Fondo e sino alla scadenza del quinto anno dalla data del primo rendiconto annuale.

2) La richiesta di rimborso deve essere effettuata mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata alla SG direttamente, ovvero inviata alla SG per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento entro e non oltre mesi tre dalla pubblicazione del valore unitario della quota semestrale.

3) I collocatori si impegnano a inoltrare alla SG le domande di rimborso, nonché le rinunce di cui ai successivi commi 6 e 7 entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della domanda e comunque entro il giorno di chiusura del relativo semestre.

4) Ai fini della presentazione della domanda di rimborso, i partecipanti interessati potranno utilizzare i moduli standard predisposti dalla SG e resi disponibili presso la sede della SG ed i soggetti incaricati del collocamento, ovvero trasmettere una domanda di rimborso redatta in forma libera, che dovrà contenere le informazioni minime di seguito indicate:

- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote da rimborsare;
- i dati relativi al conto corrente sul quale la SG dovrà corrispondere l'importo rimborsato a mezzo bonifico bancario;
- gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.

5) Il valore di riferimento per il calcolo dell'importo da rimborsare sarà costituito dal valore unitario della quota calcolato in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento risultante dal rendiconto semestrale o annuale successivo e più prossimo rispetto alla ricezione delle domande di rimborso.

6) La SG procederà ai rimborsi nel limite dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse rivenienti dalle nuove sottoscrizioni e, per la parte dei rimborsi richiesti eccedente detto limite entro il 10% del valore complessivo netto del Fondo. Qualora l'ammontare dei rimborsi richiesti superi anche il predetto secondo limite, il Consiglio di Amministrazione della SG può deliberare il ricorso all'indebitamento così come indicato all'articolo 1.7.) della PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. La durata dei prestiti assunti avrà carattere temporaneo e sarà correlata alle finalità dell'indebitamento medesimo. Nell'ipotesi in cui le predette risorse non consentano l'integrale soddisfacimento delle richieste presentate, la SG provvederà:

- al rimborso di una quota del Fondo per ciascuna richiesta pervenuta, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse;
 - nei limiti delle disponibilità rimanenti, al rimborso a ciascun richiedente di un numero di quote in proporzione al valore da questi originariamente richiesto, detratto il valore della quota già rimborsata. In caso di importi frazionari, sarà assegnato un numero di quote arrotondato all'unità di quota inferiore;
 - al rimborso ai richiedenti delle eventuali rimanenze in base all'ordine cronologico di ricezione delle richieste.
- Il rimborso delle quote residue verrà sospeso fino alla successiva riapertura dei rimborsi, comunicando individualmente tale decisione ai richiedenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del valore unitario della quota di riferimento.

Le quote residue eventualmente riportate alla successiva riapertura dei rimborsi sono rimborsate dalla SG, con precedenza rispetto al rimborso di qualsiasi altra richiesta successivamente pervenuta al Fondo, in base al valore unitario della quota aggiornato, come risultante dalla aggiornata relazione semestrale o dal rendiconto annuale di riferimento. Il partecipante ha facoltà di revoca, anche parziale, della propria richiesta di rimborso, mediante comunicazione alla SG, anche per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, entro i quindici giorni precedenti la pubblicazione del valore unitario della quota.

7) Per l'ipotesi di sospensione delle richieste di rimborso anticipato di cui al precedente comma 6), i richiedenti potranno comunicare alla SG, anche per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, la propria rinuncia ad ottenere il rimborso limitatamente alle quote non rimborsate, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione della sospensione del rimborso da parte della SG.

8) Al fine di consentire in ogni caso la proficua continuazione dell'attività di gestione ed in particolare la corretta diversificazione del profilo di rischio-rendimento del Fondo, qualora l'integrale esecuzione delle richieste di rimborso anticipato comporti la riduzione del valore complessivo netto del Fondo al di sotto dell'importo iniziale, pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) del Fondo stesso ovvero del minore importo del Fondo risultante a seguito dell'eventuale ridimensionamento dello stesso, la SG procederà ai rimborsi anticipati esclusivamente fino a che il Fondo, tenuto conto dell'ammontare delle nuove richieste di sottoscrizione, abbia raggiunto il predetto importo minimo. In tal caso i rimborsi verranno effettuati proporzionalmente, applicando i criteri di riparto di cui al precedente comma 6).

9) Il rimborso è corrisposto al partecipante richiedente tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato all'atto della richiesta, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del valore unitario della quota di riferimento.

2. Quote e certificati di partecipazione

2.1) Valore nominale

Le quote di partecipazione sono tutte di eguale valore iniziale. Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione è pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

2.2) Certificati

Le Quote di partecipazione al Fondo sono rappresentate da certificati nominativi.

A richiesta degli aventi diritto, è consentito il loro raggruppamento, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni certificato emesso.

I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto.

I certificati vengono avvalorati dalla Banca Depositaria che vi provvede, su istruzioni della SG.

Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio d'Amministrazione della SG e la firma, per avvaloramento, della Banca Depositaria.

I Sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso la Banca Depositaria ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio da questi indicato.

È facoltà del sottoscrittore di richiedere – anche successivamente alla sottoscrizione - l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più Sottoscrittori, redatto dalla Banca Depositaria, custodito e tenuto in deposito amministrato presso la medesima, con rubriche distinte per singoli partecipanti (posizione individuale).

Al fine di mantenere, da parte del soggetto collocatore nei confronti della Banca Depositaria, una sfera di riservatezza in ordine ai rapporti intrattenuti con il partecipante, sarà possibile contrassegnare le Quote presenti nei certificati cumulativi con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della Banca Depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o di rimborso della Quota.

È comunque fatto salvo il diritto del Sottoscrittore di ottenere l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote già immesse nei certificati cumulativi previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di Euro 300 per ogni certificato emesso.

È facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in qualsiasi momento - senza oneri per i partecipanti o per il Fondo - al frazionamento dei certificati cumulativi, anche al fine di separare i diritti dei singoli Sottoscrittori.

La consegna materiale del certificato all'avente diritto può tuttavia essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di pagamento del corrispettivo.

3. Esperti indipendenti

1. Le attività specificate al successivo comma 2) sono demandate ad esperti indipendenti (di seguito, gli "Esperti Indipendenti") nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, individuati tra i soggetti che siano in possesso delle competenze e dei requisiti necessarie per la valutazione degli oggetti e opere d'arte.

2. Agli Esperti Indipendenti sono demandate le seguenti attività:

- a) redazione di una relazione che contenga una descrizione dell'oggetto e opera d'arte che il Consiglio di Amministrazione della SG intenda acquistare nella gestione del Fondo, con un giudizio sull'autenticità e sulla congruità del valore di ogni bene di cui alla proposta dell'Art Advisor o degli Art Advisor. Tale giudizio di autenticità e congruità deve contenere una descrizione dei criteri seguiti nella valutazione. Tale relazione verrà consegnata al Consiglio di Amministrazione della SG tramite il Comitato di Investimento.
- b) presentazione al Consiglio di Amministrazione della SG tramite il Comitato d'Investimento di una relazione di stima del valore dei beni e opere d'arte facenti parte del Patrimonio del Fondo, nei termini temporali concordati con la Società di Gestione e comunque entro il quindicesimo giorno che segue la scadenza di ciascun semestre di anno solare. Tale relazione di stima verrà contestualmente trasmessa dall'Esperto Indipendente anche alla Banca Depositaria.
- c) predisposizione di un aggiornamento del valore di ogni oggetto e opera d'arte appartenente al Patrimonio del Fondo che la Società di Gestione stessa intenda vendere nella gestione del Fondo. Tale aggiornamento di valore deve contenere una descrizione dei criteri seguiti nella valutazione. La relazione verrà consegnata al Consiglio di Amministrazione della SG tramite il Comitato di Investimento.

3. Fermo restando l'incarico come sopra conferito, il consiglio d'amministrazione della SG potrà conferire incarichi a soggetti diversi dagli Esperti Indipendenti che supportino l'operato degli stessi in relazione a specifici adempimenti connessi alle attività di cui al comma 2).

4. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può discostarsi dalle valutazioni di cui ai precedenti commi, ma, in questo caso, è tenuto a comunicarne e condividerne le ragioni con la Banca Depositaria.

4. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

4.1) Consiglio di Amministrazione

Il processo di gestione del patrimonio artistico del fondo è affidato al Consiglio di Amministrazione della SG, il quale è l'organo responsabile dell'attività di gestione. Il Consiglio di Amministrazione, per la scelta degli investimenti, si avvale di un comitato composto da tre rappresentanti della società di gestione.

4.2) Comitato di investimento

Il Comitato di Investimento potrà avvalersi della consulenza di uno o più Art Advisor, che avranno il compito di suggerire le scelte di acquisto e di investimento di oggetti e opere d'arte, mettendo in luce quelle che sono al momento le opportunità presenti sul mercato di possibile interesse per il Fondo. In qualità di consulente, l'Art Advisor o gli Art Advisor indicano quando, dove e a che prezzo effettuare gli acquisti e le vendite, valutando il momento più adatto e cercando di cogliere le migliori opportunità. L'Art Advisor o gli Art Advisor dovranno disporre innanzitutto di un'approfondita conoscenza del mondo e del mercato dell'arte moderna e contemporanea.

Il Comitato di investimento avrà il compito di valutare ed eventualmente approvare i suggerimenti di investimento/disinvestimento forniti dall'Art Advisor o dagli Art Advisor, e riferire sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione che decide su ogni operazione di investimento/disinvestimento in oggetti e opere d'arte.

Il Comitato di Investimento, anche su segnalazione dell'Art Advisor o degli Art Advisor, può promuovere tutte le iniziative espositive finalizzate alla valorizzazione e gestione dell'investimento presso musei pubblici e privati, gallerie d'arte pubbliche e private, mostre, fiere, altri eventi culturali.

Il conferimento, rinnovo e revoca del mandato conferito ai membri del Comitato di Investimento e agli Art Advisor saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

5. Valutazione delle quote del Fondo

5.1) Valore del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valutazione delle attività che lo compongono – senza includere tra le attività medesime i versamenti non ancora richiamati – al netto delle eventuali passività.

La valutazione del Fondo è effettuata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, in base al valore corrente delle attività e delle passività che lo compongono.

Il Consiglio di Amministrazione della SG, in occasione degli adempimenti relativi al calcolo del valore unitario della quota, al rendiconto annuale e alla relazione semestrale relative alla gestione del Fondo, provvede alla valutazione dei beni mobili diversi dagli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo, sulla base della relazione degli esperti indipendenti di cui al precedente paragrafo 3, punto 2.b).

Il Consiglio di Amministrazione della SG trasmetterà tempestivamente alla Banca Depositaria copia della delibera relativa alla predetta valutazione.

5.2) Criteri di valutazione

Le attività e le passività del Fondo saranno valutate in coerenza con i criteri stabiliti nelle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca Centrale.

5.3) Calcolo e comunicazione del valore unitario delle quote

Il valore unitario delle Quote è determinato dalla Banca Depositaria con cadenza semestrale, ed è pari al valore complessivo netto del Fondo – computato secondo quanto previsto nel precedente articolo 5.1) - diviso per il numero di quote in circolazione.

Il valore unitario delle Quote, espresso in Euro, calcolato come indicato al precedente comma 1, verrà pubblicato, con indicazione della data di riferimento, su uno o più quotidiani sammarinesi e comunque sul sito internet della SG – www.scudoinvestimenti.sm.

5.4) Sospensione e rinvio della comunicazione del valore della quota

La Banca Depositaria sospende il calcolo e la comunicazione del valore unitario delle Quote in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e comunicazione.

Al cessare di tali situazioni la Banca Depositaria determinerà il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione su uno o più quotidiani sammarinesi e comunque sul sito internet della SG – www.scudoinvestimenti.sm, come indicato nella scheda identificativa.

Al verificarsi dei casi di cui sopra la SG informa immediatamente gli Investitori con lettera raccomandata A.R. indirizzata al domicilio di cui precedente art. 1.3 della presente Parte C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, nonché la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Al cessare di tali situazioni la si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario delle quote e provvederà alla loro comunicazione agli Investitori con lettera raccomandata A.R. indirizzata al domicilio di cui al precedente art. 1.3 del presente Capo.

6. Liquidazione/rimborso delle quote del Fondo

6.1) Liquidazione delle quote del Fondo

Fatte salve le disposizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari, la liquidazione del Fondo ha luogo:

- alla scadenza del termine di cui all'articolo 1.2 della PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO del presente regolamento. La SG, si riserva la facoltà di richiedere alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ove lo smobilizzo delle attività del Fondo non sia completato entro il termine di durata dello stesso, il Periodo di Grazia di cui all'articolo 1.2 della PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, per condurre a termine le operazioni di smobilizzo nonché le operazioni di rimborso. A tal fine la SG invia alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la relativa richiesta con un congruo preavviso, corredando la medesima con un piano di smobilizzo;
- su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della SG nell'interesse dei Sottoscrittori.

A decorrere dalla data della delibera di liquidazione del Fondo ha termine ogni ulteriore attività d'investimento. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SG.

Almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare il merito alla liquidazione del Fondo, la SG ne informa la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Delle avvenute delibere è data informativa alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Terminate le operazioni di realizzo, la SG redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota da determinarsi in base al rapporto tra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione.

La società incaricata della revisione contabile della SG provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione.

Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati e affissi nella sede della SG e della Banca Depositaria. Ogni partecipante potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. Dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data comunicazione mediante pubblicazione su uno o più quotidiani sammarinesi e comunque sul sito internet dalla SG – www.scudoinvestimenti.sm.

La Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SG, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione.

Le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SG con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie.

La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino dell'avvenuto riparto.

6.2) Rimborso delle quote del Fondo

La SG può procedere, nel corso del periodo di liquidazione, al rimborso parziale delle Quote in misura proporzionale agli aventi diritto.

La SG comunica agli Investitori, tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata al domicilio di cui precedente art. 1.3 del presente Capo:

- l'inizio della procedura di liquidazione;
- l'eventuale concessione del Periodo di Grazia da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;
- i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso finale.

Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo il piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori e portato a conoscenza dell'Autorità di Vigilanza.

Il rendiconto finale di liquidazione è certificato ed è depositato e affisso, unitamente alla relazione, nella sede della SG e nella sede della Banca Depositaria. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese.

Le somme rivenienti dalla liquidazione non riscosse dai Sottoscrittori entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni, rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla SG, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome degli aventi diritto. I diritti incorporati nei certificati nominativi non presentati per il rimborso si prescrivono a favore della SG qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all'Autorità di Vigilanza dell'avvenuto riparto.

Gli importi spettanti ai Partecipanti al Fondo sono distribuiti agli aventi diritto con valuta in data non successiva al trentesimo giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo. La chiusura delle operazioni contabili sarà comunque completata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo o dell'eventuale Periodo di Grazia.

7. Modifiche del regolamento

7.1) Modifiche rese necessarie da variazioni delle disposizioni di legge

Per l'attuazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della Legge o delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza è conferita una delega permanente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione della SG, il quale porterà a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

Dette modifiche regolamentari sono comunque efficaci a seguito di approvazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

7.2) Modifiche regolamentari rilevanti e sostituzione della SG

Le modifiche al Regolamento approvate dal Consiglio di Amministrazione della SG sono realizzate solo se strettamente necessarie per la tutela dei Sottoscrittori di Quote

Sono considerate rilevanti le seguenti modifiche al Regolamento:

- la modifica delle caratteristiche e della politica di investimento del Fondo;
- la sostituzione della SG;
- la modifica della struttura organizzativa della SG (quali ad esempio la sostituzione della società di revisione, la sostituzione degli esponenti aziendali);
- la modifica delle spese a carico del Fondo;
- la modifica delle modalità di liquidazione del Fondo.

Le modifiche regolamentari rilevanti sono efficaci dopo l'approvazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e successivamente alla data di pubblicazione sui quotidiani sammarinesi di cui sopra.

La SG provvederà ad inviare copia del Regolamento modificato a tutti i Partecipanti che ne fanno richiesta.

8. Foro competente

La soluzione di ogni controversia tra gli Investitori del Fondo, la SG e/o la Banca Depositaria, derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente regolamento, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro della Repubblica di San Marino.